



COMUNE di ROMANA

Città Metropolitana di Sassari

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241
Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it

Servizio Socio – Culturale

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

ANNUALITÀ 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ed in particolare l'articolo 11, istitutivo del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, recante i requisiti minimi degli aventi diritto ai contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- il Bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- la determinazione regionale di approvazione del nuovo bando regionale permanente e del Modello A per la trasmissione del fabbisogno comunale;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 01.10.2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Le domande dovranno essere presentate **entro le ore 13:00 del giorno 16 ottobre 2026**, secondo le modalità stabilite dal presente bando.

ART.1- FINALITA' DEL BANDO

Il presente bando disciplina le modalità di accesso ai contributi destinati ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata, al fine di sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizioni di fragilità economica.

L'intervento è finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalle disposizioni regionali vigenti.

ART.2- PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La procedura è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- DGR n.36/36 del 9 luglio 2025.
- disposizioni contenute nel Bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative sopra richiamate.

ART.3- RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie destinate al presente intervento sono quelle assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di Romana sulla base del fabbisogno comunale comunicato ai sensi del Bando regionale permanente. Il Comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica dei requisiti dichiarati dai richiedenti e alla determinazione del fabbisogno previsionale da trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna entro il termine stabilito dalla stessa. L'erogazione dei contributi ai beneficiari è subordinata all'effettiva assegnazione delle risorse regionali. Qualora le risorse assegnate dalla Regione risultino inferiori al fabbisogno complessivo accertato dal Comune, i contributi saranno rideterminati secondo le modalità di riparto indicate nel presente bando.

ART.4- DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Romana e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda oppure per il periodo relativamente al quale viene richiesto il contributo.

Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo familiare.

ARTICOLO 5- ESCLUSIONE

Sono esclusi dal contributo i titolari di contratti di locazione relativi ad unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché alle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi al contributo i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà dell'alloggio, l'adeguatezza dello stesso è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene, ad esempio a seguito di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo può essere riconosciuto in favore del nucleo familiare residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che siano posseduti gli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART.6- REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'annualità 2026 il Comune di Romana verifica che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e dal Bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n.2222, prot. uscita n. 35034 del 21.07.2026.

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra indicati sono riferiti all'annualità 2026.

Per le annualità successive si applicheranno gli importi aggiornati comunicati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART.7- CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART.8- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone di locazione da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità 2026, al netto degli oneri accessori.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il contributo è determinato sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone considerato sostenibile in relazione al valore ISEE del beneficiario:

- per la Fascia A: il 14% dell'ISEE;
- per la Fascia B: il 24% dell'ISEE.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

Prima della liquidazione del contributo, il Comune procederà alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, nonché alla verifica di eventuali ulteriori benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione.

Gli eventuali altri contributi o benefici percepiti dal richiedente non saranno considerati nella determinazione del fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma saranno valutati esclusivamente in sede di liquidazione del contributo.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

ART. 9 –MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Romana, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.

Le istanze dovranno pervenire **entro le ore 13:00 del giorno 16 ottobre 2026**.

Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna diretta **all'Ufficio Protocollo del Comune di Romana, Via Roma n. 50**;
- mediante trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune:
protocollo@pec.comune.romana.ss.it

Per le domande trasmesse tramite PEC farà fede la data e l'ora di ricezione risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno dichiarate inammissibili.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dal presente bando.

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente procedimento è possibile rivolgersi al Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Romana, Dr.ssa Silvia Sias al seguente recapito telefonico:

079 9144273 o all'indirizzo di poste elettronica servizisociali@comune.romana.ss.it.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute, alla verifica dei requisiti dichiarati e alla determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità e i termini stabiliti dal Bando regionale permanente.

ART. 10 –ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Bando regionale permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale, il Comune tiene conto delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della documentazione prodotta dagli stessi.

Il Comune provvede alla formazione dell'elenco degli aventi diritto e degli eventuali esclusi, con indicazione delle motivazioni dell'esclusione.

Il fabbisogno comunale viene determinato sulla base degli importi dei contributi spettanti ai singoli richiedenti, calcolati secondo le modalità previste dal Bando regionale permanente.

Il Comune trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna il fabbisogno comunale secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal competente Servizio regionale, utilizzando l'apposito Modello A.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna risultino inferiori al fabbisogno complessivo comunicato dal Comune, i contributi spettanti ai beneficiari saranno rideterminati proporzionalmente.

La riduzione sarà applicata in misura proporzionale al contributo teoricamente spettante a ciascun beneficiario, garantendo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'articolo 7 del presente bando.

ART. 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto successivamente all'effettiva assegnazione delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Prima della liquidazione del contributo, il Comune procede alla verifica della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno di riferimento.

A tal fine, il beneficiario dovrà presentare ricevute di pagamento, bonifici bancari o altra documentazione idonea ad attestare l'effettivo pagamento del canone di locazione.

La documentazione prodotta dovrà consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

Il Comune potrà richiedere eventuali integrazioni documentali qualora la documentazione presentata non risulti sufficiente ai fini della verifica.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione, emerga la percezione di altri benefici o contributi destinati al pagamento del canone di locazione, il contributo sarà rideterminato.

Il cumulo complessivo dei benefici percepiti non potrà comunque superare l'importo del contributo spettante ai sensi della Legge n. 431/1998.

ART. 12 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo previsto dal presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni.

Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8 del bando regionale permanente.

In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ART. 13 – SOMME RESIDUE ED ECONOMIE

Eventuali somme residue derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato possono essere utilizzate dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo della medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario.

In nessun caso la redistribuzione delle somme residue può comportare la liquidazione di importi superiori al contributo massimo spettante determinato ai sensi dell'articolo 8.

Qualora, all'esito delle procedure di liquidazione, residuino economie non utilizzate, il Comune procederà secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti e dalle indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Le economie saranno comunicate alla Regione secondo le modalità previste nei monitoraggi e nella documentazione richiesta dal competente Servizio regionale.

ART. 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune di Romana effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Il Comune procede inoltre alle verifiche necessarie ai fini della corretta determinazione e liquidazione dei contributi, acquisendo, ove necessario, la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione e gli eventuali ulteriori benefici percepiti per il medesimo periodo.

Il Comune trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna le informazioni e la documentazione relative all'utilizzo delle risorse secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal competente Servizio regionale.

La trasmissione delle informazioni richieste dalla Regione costituisce condizione necessaria ai fini degli adempimenti connessi alla gestione del Fondo.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti nell'ambito del presente procedimento è effettuato dal Comune di Romana esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento relativo alla concessione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai diritti dell'interessato e alle modalità di esercizio degli stessi sono contenute nell'apposita *Informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal Comune di Romana*, allegata al presente bando.

La presentazione della domanda comporta la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni contenute nella Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nell'articolo 11, nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nel Bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna e nella normativa vigente in materia.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Romana e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente bando qualora intervengano disposizioni normative o indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Romana, 01 Ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Silvia Sias



SILVIA SIAS
01.10.2026
16:46:11
GMT+02:00